CAMERA DEI DEPUTATI N. 2328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHETTINO, MASTROLUCA, ROTUNDO

—

Nuove norme per l'occupazione temporanea dei giovani disoccupati

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, diviene ogni giorno di più drammatica ed insostenibile. La ripresa che ha caratterizzato nel 1994 l'economia italiana non si è rivelata capace di determinare la ripresa delle attività produttive nelle aree del Sud ed il divario tra queste e quelle del Nord si è ulteriormente approfondito, sicché, dopo cinquant'anni di storia repubblicana, possiamo senz'altro affermare che siamo ancora lontani dall'aver realizzato l'unificazione economica del nostro Paese.

Infatti, le previsioni sull'andamento dell'economia nel Sud del nostro Paese confermano la sempre più debole partecipazione del Mezzogiorno alla ripresa in atto dell'economia italiana: il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno è crescente: per il 1994 la crescita del PIL nel Mezzogiorno è stata pari a meno della metà di quello del Centro-Nord e le previsioni per il 1995 sono pari all'1,7 per cento contro il 3,1 per cento per il Centro-Nord.

La ripresa del PIL, nel Centro-Nord, trainata in buona parte dal miglioramento delle esportazioni, anche se non ha fatto registrare sensibili aumenti dell'occupazione, a causa del reinserimento degli operai in CIG, nel Sud del Paese, la minore intensità della ripresa non ha consentito neanche di frenare il già preoccupante fenomeno registrato nel 1993 della riduzione dei posti di lavoro, sicché, in quest'area, per il 1994 si è avuta una perdita di unità di lavoro pari al 2,5 per cento degli occupati e per il 1995 se ne prevede una ulteriore, anche se contenuta, pari allo 0,1 per cento.

Dalla analisi suesposta e dalla considerazione della profonda crisi in cui versa la finanza pubblica, pur in presenza del di-

chiarato impegno dei Governi ad intraprendere la strada del necessario risanamento del bilancio dello Stato, non sembra che si possano nutrire speranze per una soluzione immediata della crisi occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Tale preoccupazione, peraltro è confermata dai principali indicatori congiunturali del 1994, che, ancora una volta, per quanto riguarda il Mezzogiorno, sono tutti negativi:

la produzione industriale, sul piano nazionale, ha registrato un +4 per cento, mentre nel Sud essa si è attestata all'incirca su di un misero +2 per cento;

gli operai collocati in cassa integrazione sul piano nazionale sono stati pari al 4 per cento del totale dei lavoratori, ed il fatto che nel Sud si sia superata la soglia del 12 per cento, sta a dimostrare il peso che il Mezzogiorno offre nella determinazione della media nazionale;

la disoccupazione nel Sud risulta a tutt'oggi essere pari ad oltre il 60 per cento della disoccupazione globale italiana, solo il 40 per cento appartiene alle aree del Centro-Nord;

il tasso dei disoccupati nel Mezzogiorno, rispetto alla media nazionale del 12 per cento, è risultato del 22 per cento, con punte anche del 30 per cento in alcune aree particolarmente depresse.

Se si tiene conto poi che tra operai in cassa integrazione e disoccupati il numero dei cittadini senza lavoro nel Mezzogiorno ha superato addirittura la situazione dell'immediato ultimo dopoguerra, si deduce che il livello di tensione sociale nelle aree depresse del nostro Paese tende ogni giorno di più a divenire incontrollabile.

Se a tale situazione si aggiunge l'artificiosa lentezza della burocrazia, legata a perduranti logiche di clientelismo politico (anche la concessione della cassa integrazione è ancora legata al favore che il lavoratore licenziato deve chiedere al politico di turno), nell'espletamento delle pratiche di concessione della cassa integrazione, si comprende quanto la situazione possa da un momento all'altro divenire addirittura esplosiva.

I dati che si desumono dall'analisi dei tassi di crescita dell'economia e dai corrispondenti tassi di variazione dell'occupazione non consentono di guardare con fiducia all'immediato futuro in quanto il miglioramento dei tassi occupazionali è strettamente e soltanto fondato sull'autonomo dispiegarsi dei fattori dell'economia.

La preoccupazione dianzi espressa trova riscontro nei dati che si riferiscono a ciascuno dei periodi in cui è possibile suddividere l'analisi dell'"intesità occupazionale" (determinata, come è noto, dal rapporto tra il tasso di crescita dell'economia e del suo tasso di creazione di nuova occupazione):

nel periodo 1960-1973, ad un elevatissimo tasso di crescita (4,8 per cento annuo) del PIL, ha fatto riscontro un basso (0,3 per cento annuo) tasso di incremento del numero dei posti di lavoro;

nel periodo1974-1985 ad un tasso di crescita (2 per cento annuo) del PIL, ha fatto riscontro un alto tasso (0,7 per cento) di incremento dei posti lavoro;

nel periodo 1986-1990 il primo è risultato del 3,2 per cento ed il secondo dell'1,3 per cento;

nel periodo 1991-1993 il tasso di crescita del PIL è risultato addirittura in rosso, per invertire la tendenza nel 1994, che però non si è rivelata capace di evitare la ulteriore perdita di posti di lavoro, che, come è noto, nel solo 1994 è stata di circa 500.000 unità lavorative.

Ove tale situazione dovesse ancora ripetersi, le proiezioni possibili nel tempo medio della dimensione odierna della disoccupazione non possono che lasciare legittimo spazio quantomeno a perplessità sulla capacità di autonomo riequilibrio del sistema.

Indubbiamente le dichiarazioni programmatiche del Governo Dini, pongono le basi di politiche macroeconomiche e strut-

turali che saggiamente attuate dovrebbero ridurre la disoccupazione.

Il Presidente Dini ha opportunamente affermato ché « Il rinnovamento nel quale il Paese è impegnato richiede un consolidamento del raccordo tra cittadini ed istituzioni, che impone la riaffermazione di chiari princìpi etici nella gestione della cosa pubblica ed un recupero di efficienza della macchina amministrativa (...). L'economia italiana è ormai lontana dalle secche della crisi produttiva (...). Il Governo ritiene che vi sono questioni di particolare rilevanza sociale che non possono tollerare alcun rallentamento dell'azione pubblica (...). La disoccupazione è un male che affligge l'Italia e l'Europa. Anche dove giunge il soccorso degli ammortizzatori sociali, essa costituisce una mortificazione dell'individuo, un incubo per le famiglie che ne sono colpite, uno spreco di risorse per la collettività ».

Non vi è dubbio di conseguenza che occorre adeguare le strutture del nostro sistema produttivo, in particolare nel Mezzogiorno ai mutamenti del contesto economico, sociale ed internazionale.

Sembra finalmente acquisito che bisogna ridurre al minimo possibile gli oneri burocratici che introducono elementi di turbativa tra gli operatori economici.

Non può essere disconosciuto che i Governi che si sono succeduti dal 1992 ad oggi hanno profuso il dichiarato impegno a rendere sostenibili le posizioni debitorie dello Stato, al fine di ridurre il peso che la politica squilibrata di bilancio esercita sulla politica monetaria e sulla fiessibilità fiscale.

Va sicuramente preso atto con soddisfazione che il Governo attuale intende perseguire con tenacia gli obiettivi di politica monetaria che siano capaci di far rientrare la lira nello SME, così come vanno considerati con rispetto i propositi di raffreddamento delle tensioni sociali e politiche per il ristabilimento di un clima di fiducia, *condicio sine qua non* per la ripresa dalla recessione.

Va, anche però detto che i tempi della macroeconomia e del libero ed autonomo dispiegarsi dei fattori dell'economia sono tempi lunghi che condannano i disoccupati a restare ancora tali e comunque in balia dei perversi interessi della politica e, nella migliore delle ipotesi, della capacità dei Governi di perseguire con incisività e coerenza le sopracitate politiche macroeconomiche e strutturali.

Tali considerazioni ci impongono una riflessione sulla situazione attuale dei nostri disoccupati, ai quali deve andare rivolto il nostro sentimento di solidarietà: i giovani sono la parte debole della nostra società: nelle nostre campagne elettorali, tutti (e sottolineo tutti) verso di essi abbiamo assunto l'impegno ad affrontare e risolvere, in tempi brevi, i loro problemi occupazionali.

In particolare nel Mezzogiorno abbiamo predicato contro il clientelismo, contro l'asservimento politico, in favore della giustizia e della parità di diritti. Abbiamo promesso una società più giusta, più equa e rispettosa dei diritti sacrosanti che ci derivano dalla nostra Costituzione. Oggi tutti ci sgoliamo nel difendere i diritti costituzionali: non vi è giorno che non si parli di libertà, di dignità dell'uomo, di princìpi sacrosanti della democrazia che ci derivano dalla Costituzione. Ebbene, il diritto al lavoro non è forse un diritto sacrosanto che ci deriva dall'essere cittadini di uno Stato democratico che proprio nel dettato Costituzionale si fonda sul lavoro ?

In Parlamento e fuori si organizzano, ormai da cinquant'anni comitati antimafia ed anti camorra: siamo veramente convinti che contro questi mali della nostra società si possa efficacemente lottare lasciando i nostri giovani nella condizione di essere facili prede della malavita organizzata, in quanto privi del ricoscimento primario del diritto al lavoro ?

Non può disconoscersi che la nostra società sta vivendo un momento di gravissima crisi sociale, che deriva soprattutto dalla scarsa considerazione che lo Stato ha verso i bisogni dei giovani: la crisi economica è anche crisi di fiducia verso le istituzioni. I giovani disoccupati sono presi da crisi di angoscia e di disperazione, per cui la prima preoccupazione che deve prendere chi gestisce la società deve essere

rivolta al superamento del problema occupazionale. Occorre che noi tutti, ci facciamo carico della inumana sofferenza e disperazione che attanaglia giovani e famiglie che si trovano senza lavoro e senza speranza per il futuro.

La presente proposta di legge mira ad affrontare, con provvedimenti tampone, il problema gravissimo della disoccupazione nel nostro Paese.

Si tratta di provvedimenti provvisori, in quanto essi scaturiscono dalla necessità di dar risposte immediate all'emergenza che si è determinata soprattuto in questi due ultimi anni: i disoccupati non possono attendere i tempi lunghi della macroeconomia, né possono continuare a vivere nello stato attuale di emarginazione che offende la loro dignità di cittadini di uno Stato libero, democratico e che si fonda sul lavoro.

L'articolo 1 prende in particolare considerazione quanto viene disposto:

dall'articolo 38, secondo comma della Costituzione, il quale così stabilisce: « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria »;

dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, che eleva a lire 800 giornaliere l'indennità di disoccupazione ordinaria.

In primo luogo si osserva che l'articolo 38 della Costituzione impegna il legislatore a dar risposta con mezzi adeguati alle esigenze della disoccupazione involontaria, promuovendo ogni incentivo che sia atto a determinare le condizioni favorevoli all'accesso al lavoro. Si osserva a tal fine che i vari provvedimenti legislativi sino ad ora esperiti: leggi n. 44 del 1986, n. 64 del 1986 e n. 488 del 1992 non si sono rivelati capaci di determinare, in tempi brevi, reali possibilità occupazionali, per cui i tempi di attesa dei giovani disoccupati sono divenuti lunghissimi, tant'é che la stessa legge n. 44 del 1986 rivisitata recentemente ha dovuto considerare « giovani » anche le persone di età compresa tra i 29 ed i 35 anni Per questi « giovani » le prospettive di vita oggi risultano essere particolarmente nebulose: al ritardo con cui essi accedono al lavoro è da aggiungere il ritardo con cui entrano nel sistema previdenziale. In previsione anche della riforma del sistema pensionistico l'età della pensione per raggiunti limiti di età, per i « giovani » disoccupati diventa talvolta una mera od irrisorisa chimera.

Occorre allora tener conto:

a) della necessità di correlare l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ai salari medi reali corrisposti in base ai contratti nazionali di categoria, mantenendo fermo il principio del rapporto percentuale già acquisito dalla precedente normativa (legge 20 maggio 1988, n. 160);

b) della necessità di istituire un fondo di solidarietà in favore dei disoccupati che abbiano maturato un tempo di attesa nelle liste di collocamento di almeno due anni;

c) della necessità di orientare i giovani disoccupati verso la frequenza di corsi di orientamento professionale ed educazione all'imprenditorialità, da gestirsi a cura delle istituzioni scolastiche che dimostrino di essere in grado di condurre studi e ricerche sul territorio per scoprirne e valorizzarne le potenzialità economiche e produttive;

d) della necessità di istituire un fondo di solidarietà da destinarsi all'accantonamento di contributi previdenziali a favore dei giovani disoccupati che si immettono con ritardo nel sistema produttivo, ma che partecipano alle attività di formazione e di orientamento professionale;

e) della necessità di utilizzare i giovani che ne facciano esplicita richiesta in attività socialmente utili, di difesa ambientale e di valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità ed individuazione dei beneficiari).

1. La presente legge in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, stabilisce princìpi in materia di tutela dei lavoratori dalla disoccupazione involontaria.

2. Sono considerati disoccupati involontari straordinari coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione nelle liste di collocamento e che non abbiano rinunziato ad offerte di lavoro.

3. Sono altresì considerati disoccupati involontari straordinari coloro che matureranno entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di cui al comma 2 e che non abbiano rinunziato ad offerte di lavoro o a frequentare corsi di formazione e di orientamento professionale organizzati dalle istituzioni competenti con finanziamenti statali e non statali.

ART. 2.

(Istituzione della lista speciale di solidarietà).

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituita la lista dei disoccupati involontari straordinari, in cui sono inseriti i nominativi di coloro che posseggono i requisiti indicati nell'articolo 1. Tale lista è aggiornata a cura degli stessi uffici fino al 31 dicembre 1998.

ART. 3.

(Istituzione del fondo di solidarietà).

1. Al fine di rendere meno insostenibili i disagi derivanti dalla disoccupazione involontaria straordinaria è istituito il fondo di solidarietà nazionale (FSN), gestito dalle regioni, con una dotazione annua pari al numero degli iscritti in campo nazionale

nelle liste di cui all'articolo 2, moltiplicata per quattro milioni. Ad ogni regione è assegnata una quota pari al numero dei disoccupati rientranti nell'area di propria competenza.

2. A ciascun disoccupato iscritto nelle liste di cui all'articolo 2 è corrisposta una indennità annua di lire quattro milioni, decurtata dell'ammontare dei redditi che il disoccupato ha, a qualsiasi titolo, realizzato nell'anno di maturazione del diritto. Tale indennità è corrisposta finché sussiste lo stato di disoccupazione involontaria.

3. Il FSN è alimentato con i fondi regionali destinati all'orientamento ed alla formazione professionale e dalla imposizione fiscale *una tantum* del 2 per cento sui buoni ordinari del tesoro, sui certificati di credito del tesoro, sugli interessi maturati sui BOT, sui CCT e sulle obbligazioni possedute al 30 marzo 1995 da soggetti singoli per importi cumulativi superiori a lire trecento milioni, limitatamente alla parte eccedente tale importo, nonché dai residui dei fondi ex GESCAL.

ART. 4.

(Contratti di formazione e lavoro in studi professionali).

1. Nell'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro in studi professionali, alle seguenti condizioni:

a) durata massima della formazione per ogni livello, con partenza dal quarto livello, fissata in due anni;

b) salario d'inserimento, pari a quanto è già previsto per il livello corrispondente, corrisposto per il 70 per cento dal FSN e per il 30 per cento dal titolare della struttura professionale;

c) assunzione mediante lettera, controfirmata dal lavoratore, in cui deve essere dichiarata la facoltà di recesso durante la formazione;

d) abolizione dell'apprendistato ed equiparazione ai benefici concessi alle imprese.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, fissa, d'intesa con gli ordini professionali, le materie caratterizzanti la formazione di cui al comma 1.

ART. 5.

(Utilizzazione dei giovani in servizi socialmente utili, in difesa dell'ambiente, per il recupero del patrimonio storico ed archeologico).

1. Per conseguire le finalità della seguente legge, le regioni, sulla base di programmi specifici predisposti dalle amministrazioni comunali entro il 30 giugno 1995 finanziano con il FSN, i progetti finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, alla difesa del patrimonio forestale ed ambientale, alla organizzazione dei servizi socialmente utili, e alla valorizzazione delle risorse turistiche.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2328
Lire 500